



CONVENZIONE

TRA LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI VENEZIA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ACCESSIBILITA' A VENEZIA"

Fra i sottoscritti:

dott., nato a, il domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di;

dott. nato a il domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto e in legale rappresentanza del Comune di Venezia, con sede in Venezia San Marco, codice fiscale 00339370272, nella sua qualità di

Premesso quanto segue:

- che con provvedimento del 9 agosto 2002, n. 2266 la Giunta Regionale ha approvato, in ottemperanza all'art. 26 della L.R. 17 gennaio 2002, n. 2, il "Progetto Accessibilità a Venezia: ", presentato dal Comune di Venezia;
- che con il medesimo provvedimento si è affidato l'incarico per la realizzazione del progetto al Comune di Venezia;
- che con successivi provvedimenti la Regione Veneto ha finanziato il medesimo progetto per gli anni seguenti;
- che per l'anno 2012 sul capitolo di spesa del bilancio regionale n. 100050 "Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità alla città di Venezia da parte dei soggetti diversamente abili (art. 26, L.R. 17.01.2002)" (UPB 0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane"), sono disponibili €500.000,00;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata, conferisce al Comune di

Venezia, con sede in Venezia San Marco che, come sopra rappresentato, accetta, l'incarico di realizzare il progetto triennale 2012/2014 denominato "Accessibilità a Venezia", che concorre al superamento dei problemi di accessibilità al Centro Storico della Città di Venezia per le persone con riduzione, anche temporanea, delle capacità motorie, tale da rendere impossibile l'accesso ai normali servizi di linea, con le modalità di seguito rappresentate ai successivi articoli 2 e 3.

ART. 2

L'accesso al servizio viene assicurato

- alle persone con disabilità, non deambulanti e anziane in perdita di autonomia residenti e non residenti nel Comune di Venezia;
- alle persone con ridotta capacità motoria. La ridotta capacità motoria potrà essere certificata dal medico di base e/o specialista

per le quali la morfologia della città rappresenti una barriera insormontabile, tale da rendere impossibile l'utilizzo dei normali servizi di linea, per difficoltà di raggiungimento degli approdi o di accesso ai mezzi senza l'aiuto di un accompagnatore.

ART. 3

Il Comune di Venezia con la presente convenzione si impegna all'integrazione del Servizio Trasporto Disabili già in atto, mediante la seguente dotazione complementare di mezzi, personale e segmenti organizzativi:

1. accesso al "Sistema per la Mobilità" attraverso call center, mail o pagine dedicate sul sito internet del Comune di Venezia;
2. attivazione del servizio di trasporto acqueo con mezzo attrezzato per persone disabili, su chiamata diretta;
3. trasporto con mezzo dedicato;
4. accompagnamento agli approdi e accesso ai normali servizi di linea;
5. accompagnamento specifico per le persone con disabilità, effettuato all'occorrenza anche da due operatori congiuntamente, ad integrazione dei servizi di trasporto, allo scopo di raggiungere il più alto livello di mobilità di tutte le persone da e per i luoghi di studio, lavoro, riabilitazione e tempo libero;
6. disponibilità per le persone con disabilità di ausili adatti alla propria condizione fisica in riferimento alle barriere architettoniche da superare.

ART. 4

I costi su base oraria delle prestazioni che compongono il servizio oggetto della presente convenzione sono quelli di seguito specificati:

Costo orario di mezzo adattato acqueo con equipaggio €59,30

Costo orario di mezzo adattato acqueo su chiamata diretta €93,75

Costo orario personale di accompagnamento €20,38

Costo orario mezzo adattato su gomma €40,00

I costi così determinati sono indicativi ma, come da progetto, è necessario tener conto della flessibilità con cui possono essere utilizzate le diverse tipologie di servizio pur nell'ambito del budget complessivo.

ART. 5

La Regione del Veneto si impegna a verificare l'andamento e gli adempimenti contenuti nella presente convenzione nei tempi e nei modi ritenuti idonei.

Il Comune di Venezia si impegna ad inviare con cadenza semestrale alla Direzione Regionale per i Lavori Pubblici un rapporto sull'attività svolta, con indicazione:

1. numero delle prestazioni erogate;
2. rapporto sulla gestione complessiva del servizio e sulle spese sostenute.

ART. 6

La Regione del Veneto si impegna alla corresponsione al Comune di Venezia, per la realizzazione del progetto "Accessibilità a Venezia" per l'anno 2012, della somma di €500.000,00.= da liquidare nella misura del 50 %, pari ad €250.000,00.=, previa richiesta formale del Comune e nella misura del restante 50 %, pari a €250.000,00.=, a saldo, previa verifica in corso d'opera dell'attività svolta dal Comune di Venezia e relativa presentazione di relazione sull'attività e di rendicontazione finale, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2013. Relativamente agli anni 2013 e 2014 verranno attuate le medesime modalità di liquidazione, subordinatamente all'assunzione, con eventuali successivi provvedimenti, dei relativi impegni di spesa annuali, in relazione alle specifiche disponibilità di Bilancio e comunque a seguito della comunicazione da parte del Comune di Venezia di prosecuzione del progetto.

ART. 7

Il Comune di Venezia, in quanto ente gestore del servizio, mantiene le responsabilità e tutti gli oneri connessi e relativi all'affidamento del servizio a terzi, nonché la titolarità degli obblighi contrattuali e degli impegni, assunti con i predetti affidatari del servizio.

La Regione del Veneto non assume alcuna responsabilità relativa alla gestione del servizio e all'affidamento dello stesso a terzi.

ART. 8

Il recesso dalla presente convenzione può avvenire da parte della Regione del Veneto a seguito di inadempienze del Comune di Venezia, su quanto stabilito dalla presente convenzione e da parte del Comune di Venezia a seguito di inadempienze da parte della Regione del Veneto. Esso può avvenire comunque su accordo tra le parti.

ART. 9

Le parti convengono che, in considerazione della indispensabile continuità del "Progetto Accessibilità a Venezia", in attesa della formalizzazione del rinnovo degli atti, il Comune di Venezia ha comunque fatto fronte già dal 1 gennaio 2012 alle richieste delle persone aventi titolo assicurando l'erogazione dei servizi previsti all'art. 3.

ART. 10

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.

ART. 11

In caso di controversie le parti eleggono quale foro competente quello di Venezia.

ART. 12

La presente convenzione viene registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

Data,

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Venezia